

R.G. 240-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 240-1/2023 promosso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] (NA) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] assistito dall'Avv. Giovanni De Vivo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Francesca Romano Capezzuto ha emesso la seguente

SENTENZA

L'istante [REDACTED] ha depositato in data 28.12.2023 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

Con decreto depositato in data 23.01.2024 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

A seguito delle comunicazioni, con relazione depositata in data 15.02.2024 l'OCC riferiva che non pervenivano osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*. Alla domanda devono

essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma. L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento. Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere lavorativo, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dal ricorrente, nonché da quanto emerge nella relazione agli atti, le cause che hanno provocato lo stato di sovraindebitamento sono ascrivibili inizialmente alla perdita di lavoro nell'anno 2011 poi al lungo periodo di disoccupazione terminato nel settembre dell'anno 2015 a cui è conseguita la riduzione dello stipendio, essendogli stato trasformato il contratto in part time orizzontale nel 2016: la situazione di crisi è culminata nell'anno 2020 quando il Debitore ha ricevuto l'indennità di cassa integrazione visto che, a causa della pandemia da Covid 19, il settore Turismo ha subito un fortissimo decremento. (cfr. pagg. 12 e ss. relazione OCC in atti);
- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e

l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- e) nella relazione dell'OCC, come prescritto dall'art. 68 comma 3 CCII, sono state compiute le necessarie valutazioni dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B (cfr. pagg. 25 e ss. relazione OCC in atti, in cui, tra l'altro, il gestore riferisce che *"dall'analisi incrociata dei dati tra finanziamenti/consolidamento debiti/estratti conto, la scrivente non può omettere di sottolineare la condotta dei soggetti finanziatori, che si sono negli anni susseguiti, che si ritiene non abbiano adeguatamente soppesato il merito creditizio del consumatore sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di sovraindebitamento. Infatti, si ritiene gli stessi non abbiano tenuto conto del merito creditizio del Sig. [REDACTED] valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a permettergli di mantenere un dignitoso tenere di vita"*);
- f) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è titolare di reddito di lavoro dipendente per l'importo di euro 1.027,00 circa mensili oltre euro 378,00 assegni familiari, nonché di una autovettura e non è titolare di beni immobili, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 138.580,80 risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.200,00
- g) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:
- la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC è di 60 mesi e l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 36.177,20, che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 565,00 circa, il tutto con cadenza mensile entro l'inizio di ogni mese; con la prima rata, verrà altresì versato ad Intesa San Paolo (ISP Obg s.r.l. giusta procura per mutuo ipotecario n. [REDACTED]) l'importo di € 3.000,00 per la posizione inerente il Contratto di MUTUO Rep. n. [REDACTED] Racc. n. [REDACTED] del 30.11.2005 n. [REDACTED] di cui il debitore è parte mutuataria, con la finanza esterna dei genitori del Debitore;
 - il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili (con previsione del pagamento del saldo del 50% del compenso dell'OCC) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 25%;
 - il piano proposto prevede l'intervento di finanza esterna, mediante l'aiuto dei genitori del ricorrente, [REDACTED] e [REDACTED] mediante versamento iniziale di euro 3.000,00 e pagamento mensile di euro 400,00, nonché mediante pagamento, già saldato, delle spese della procedura per un totale di € 7.082,00 quale saldo degli onorari dell'Avv. De Vivo e quale acconto OCC del 50% del compenso;

In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato: in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Infine, come già esposto in sede di emissione del decreto di apertura, la previsione di cui all'art. 71 CCII ("terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento") non è da ritenersi ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura in favore dell'OCC nella misura massima del 70% del compenso preventivato e accettato dal debitore per l'importo di euro 5.564,01 (comprensivo dell'acconto del 50% già ricevuto), compenso che, come è noto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del DM 202/2014, concerne anche l'opera prestata successivamente all'omologazione (*"Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati"*).

Pertanto, saranno consentiti, nell'esecuzione del piano, pagamenti per compenso all'OCC nei limiti in precedenza indicati, rinviando all'esito della verifica dell'esecuzione integrale del piano - previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta - la liquidazione definitiva del compenso e il pagamento del saldo del compenso eventualmente dovuto

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **[REDACTED]**;
dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 22.03.2024

Il Giudice
dott.ssa Rosa Paduano